

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	63

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	61

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.**

**C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta precedente sono stati accantonati gli identici emendamenti Colletti 1.153 e Turco 1.154, dei quali il relatore Vazio ha proposto una riformulazione. Rammenta, altresì, che il deputato

Colletti non ha accettato la riformulazione proposta dal relatore.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P) non accetta la riformulazione del suo emendamento 1.154.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva l'opportunità che, data la complessità e delicatezza della materia, i predetti emendamenti restino accantonati, per consentirne una più approfondita valutazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il collega Colletti, avverte che gli emendamenti Colletti 1.153 e Turco 1.154 restano accantonati.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.158, volto a prevedere che le decisioni di rito e procedurali avvengano a norma del secondo comma dell'articolo 281-*quinquies* del codice di procedura civile. Chiede, pertanto, ai re-

latori e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sull'emendamento Colletti 1.158, evidenzia come lo stesso irrigidirebbe notevolmente il sistema.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.158.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.159, volto a prevedere che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia modificato dagli attuali sessanta a trenta giorni.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa che, nel sistema vigente, il giudice può già ridurre il termine in questione sino a 20 giorni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.159.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.160, volto a rendere più stringente il dovere dei giudici di appello di decidere, alla prima udienza, se rimettere in istruttoria o in decisione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.160.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.161, volto a sopprimere il criterio di delega di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.161.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ferranti 1.246, manifesta contrarietà sulle disposizioni di cui al numero 2) della predetta proposta emendativa, rilevandone l'eccessiva genericità. Sottolinea, infatti, che dovrebbero essere meglio definite le ipotesi di « ridotta com-

plexità giuridica » e di « contenuta rilevanza economico-sociale » delle controversie, relativamente alle quali l'appello dovrà essere deciso da un giudice monocratico. Quanto alle disposizioni di cui al successivo numero 4), fa notare come alcuni dei soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione avessero suggerito la soppressione dell'articolo 348 *bis* e 348 *ter* del codice di procedura civile.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rammenta che i più recenti dati statistici relativi alle cosiddette udienze « filtro » sono risultati in crescita.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni del rappresentante del Governo, ritiene che l'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile rappresenti un utilissimo strumento procedurale.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 1.246 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del suo emendamento 1.246, l'emendamento Colletti 1.162, gli identici emendamenti Chiarelli 1.163 e Sannicandro 1.164, le identiche proposte emendative Colletti 1.165 e Turco 1.166, gli identici emendamenti Chiarelli 1.167, Colletti 1.168, Turco 1.169 e Sannicandro 1.170, nonché le identiche proposte emendative Colletti 1.247, Bazoli 1.171, Sannicandro 1.172 e Turco 1.173, gli emendamenti Chiarelli 1.174, Colletti 1.175, Sannicandro 1.176, Colletti 1.177 e 1.178, Bazoli 1.179, Turco 1.180, gli identici emendamenti Chiarelli 1.181 e Sannicandro 1.182, l'emendamento Schullian 1.183, nonché gli emendamenti Colletti 1.184, 1.185 e 1.186 non saranno posti in votazione.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.187: si intende vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emenda-

mento 1.188, volto a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del disegno di legge in discussione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.188 e Turco 1.189.

Antonio MAROTTA (AP) ritira le proposte emendative a sua firma 1.190, 1.191 e 1.192.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.193, volto a reintrodurre, all'articolo 360 n. 5 del codice di procedura civile, il sindacato sulla omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.193.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra la proposta emendativa a sua firma 1.194, volta a prevedere all'udienza la necessaria partecipazione del pubblico ministero solo nelle ipotesi in cui la partecipazione sia obbligatoria nei giudizi di merito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa notare che l'emendamento in questione reca un criterio direttivo già contenuto nel testo del disegno di legge in discussione, nella parte in cui prevede l'intervento del procuratore generale, per iscritto e nei casi previsti dalla legge.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira la proposta emendativa a sua firma 1.194.

Nell'illustrare la proposta emendativa a sua firma 1.195, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sull'emendamento Colletti 1.195, osserva che l'articolo 372 del codice di procedura

civile, nel testo vigente, è già inteso nel senso che non osta al deposito del documento che dimostra il cosiddetto giudicato esterno.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce che l'ambito di applicazione dell'articolo 372 del codice di procedura civile andrebbe meglio definito.

La Commissione respinge la proposta emendativa Colletti 1.195.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.196, volto ad eliminare il cosiddetto « filtro » in Cassazione, attraverso la soppressione delle ipotesi di inammissibilità di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.196.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.197, volta a prevedere la revocazione delle decisioni di merito della Corte di cassazione anche ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.197.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'illustrare la proposta emendativa a sua firma 1.198, chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa che non si ravvisano ragioni sufficienti per modificare la regola in punto di notificazione dell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, anche considerato che attualmente la notificazione compiuta per errore al difensore, e non alla parte, è da considerarsi nulla e non inesistente, con conseguente sua rinnovabilità. Per tali ragioni, conferma il suo parere contrario sulla proposta emendativa in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.198.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) illustra la proposta emendativa a sua firma 1.199, volta a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, del disegno di legge in titolo, ove si fa riferimento all'adozione di « modelli » sintetici di motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, se le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa notare come il suddetto criterio di delega sia funzionale ad esigenze, oramai ineludibili, di semplificazione e maggiore speditezza.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nell'associarsi alle considerazioni della presidente, rammenta che soluzioni di questo tipo sono state adottate dalla maggior parte dei sistemi giurisdizionali europei.

Carlo SARRO (FI-PdL) dichiara di non condividere il criterio di delega in discussione, che, a suo avviso, determinerebbe il rilevante rischio di generare prassi distorte, con la produzione di sentenze che si traducono in veri e propri modelli « prestampati ».

Andrea COLLETTI (M5S), nel condividere le osservazioni del collega Sarro, ritiene che il criterio di delega in questione sia del tutto incompatibile con le esigenze di una cognizione piena ed approfondita delle controversie da parte del giudice.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) sottolinea che le prassi distorte, cui ha testé fatto riferimento il collega Sarro, sono purtroppo, già da tempo, in auge presso molte aule giudiziarie. Rammenta che molti magistrati, infatti, anziché motivare adeguatamente i provvedimenti in punto di fatto e diritto, si limitano ad un

mero rinvio ai precedenti giurisprudenziali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Sannicandro, evidenzia la necessità di regole uniformi, volte a prevedere percorsi motivazionali omogenei.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.199, Chiarelli 1.200 e Sannicandro 1.201.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 4 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo Maria SABELLI,

*Presidente dell'Associazione nazionale magistrati e Beniamino MIGLIUCCI, Presidente dell'Unione delle Camere penali italiane.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio MAROTTA (AP), Nicola MOLTENI (LNA), Vittorio FERRARESI (M5S), Donatella FERRANTI, *presidente*, e Cosimo Maria FERRI, *sottosegretario alla giustizia*.

Rispondono ai quesiti posti Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione delle*

*Camere penali italiane e Rodolfo Maria SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) quanto al giudizio di appello:

1) previsione che i termini per esperire tutti i mezzi a contenuto impugnativo, anche diversi dall'appello, decorrono dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, con abrogazione del termine di decadenza dall'impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;

2) individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;

3) previsione che le cause riservate alla decisione collegiale sono trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;

4) previsione che la inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-bis del codice di procedure civile si applica anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione;

previsione che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato, depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; previsione che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; previsione che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-bis dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; previsione che il giudice monocratico o il consigliere relatore deve, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; previsione che anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti sono ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili;

5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevanza, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.

**1. 246.** Ferranti.